

Nei prezzi di trasferimento il masterfile è solo integrabile, zero modifiche

DI ROSA BIANCOLLI
E FRANCESCO SPURIO

Masterfile estero: non modificabile ma integrabile. Il contenuto del masterfile rappresenta una delle più importanti innovazioni all'interno delle disposizioni dedicate alla nuova documentazione sui prezzi di trasferimento, come regolata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020, che ha attuato l'articolo 8 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2018. I contenuti del masterfile sono stati oggetto di chiarimenti solo adesso, con la pubblicazione della bozza di circolare da parte dell'Agenzia delle entrate dello scorso 20 settembre. Il rilascio della bozza di circolare, che fornisce indicazioni interpretative sulla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, ha dato avvio ad una consultazione pubblica, con cui si intende raccogliere i commenti da parte di associazioni di categoria, società di consulenza, studi legali e tributari, gruppi multinazionali ed esperti della materia. Al fine dell'idoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento, la nuova normativa, già in vigore per il periodo d'imposta 2020, prevede l'obbligo di predisposizione del masterfile per tutte le imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, quindi anche per le stabili organizzazioni di gruppi esteri, laddove in precedenza tale obbligo era riferito esclusivamente alle holding e alle sub holding residenti in Italia.

Oneri Documentali sui prezzi di trasferimento - Contenuto Master File	
Capitolo	Informazioni
Struttura organizzativa	Rappresentare l'assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale e l'ubicazione geografica delle entità locali
Attività svolte	Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo Flussi delle operazioni Accordi per la prestazione di servizi infragruppo Principali mercati Struttura operativa e catena del valore Operazioni di riorganizzazione aziendale
Beni immateriali	Strategia del gruppo Elenco beni immateriali Accordi relativi a beni immateriali Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo Operazioni rilevanti
Attività finanziarie infragruppo	Modalità di finanziamento Funzioni di finanziamento accentrato Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
Rapporti finanziari del gruppo multinazionale	Bilancio consolidato Accordi relativi a operazioni finanziarie

Considerando che il masterfile è un documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alle politiche in materia di prezzi di trasferimento nel loro complesso, tale obbligo generalizzato potrebbe comportare oggettivi problemi di redazione, soprattutto per le società controllate da gruppi esteri, che potrebbero non avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la redazione del documento in questione. La circolare propone una soluzione a tale criticità, dando la possibi-

lità alle entità locali di gruppi esteri di presentare il masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso o la singola divisione in cui la medesima entità locale opera. Tuttavia, perché il masterfile estero possa essere ritenuto adeguato alla presentazione, il documento di prassi richiede che il documento abbia un contenuto informativo conforme a quanto richiesto dal capitolo V delle Linee Guida OCSE. In ogni caso, se le informazioni contenute

nel masterfile estero risultano incomplete rispetto a quelle richieste dalla normativa italiana, queste dovranno essere integrate dall'entità locale italiana: in questo modo si torna ad onerare il soggetto italiano con la complessa richiesta a fornire informazioni relative al gruppo di cui non è a conoscenza. Se anche volessimo ipotizzare che le informazioni del masterfile estero corrispondano a quelle richieste dal nuovo masterfile italiano, rimangono irrisolte diverse criticità, relative alla struttura del documento e alla responsabilità nel fornire le richieste informazioni. La circolare precisa che la struttura e la relativa titolazione e numerazione del masterfile deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste dal Provvedimento e che siano strettamente necessarie per una migliore intelligibilità del documento. Posto che difficilmente un masterfile predisposto da una società estera ricalcherà la struttura prevista dalla normativa domestica, non è chiaro se sarà necessario predisporre un prospetto di raccordo tra il masterfile estero e le richieste documentali dell'Agenzia delle entrate. Tale prospetto appare funzionale anche in sede di verifica, per dimostrare che il masterfile estero contenga tutte le informazioni richieste. Non è, poi, da sottovalutare la responsabilità nel fornire le informazioni contenute nel masterfile estero, qualora queste non risultino corrette in sede di controllo. In tale prospettiva, sarebbe ipotizzabile anche il rischio di sanzioni per la società italiana che indichi nel masterfile delle informazioni non direttamente verificabili.

© Riproduzione riservata